

Specifiche tecniche del modello presentato nel corso dell'incontro in Agea del 26 ottobre u.s., declinate in applicazione della circolare Agea prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015.

Sommario

1. Come si calcola la superficie determinata per il greening. Come si gestiscono le domande che per superficie determinata hanno un superamento/ abbattimento rispetto alla soglia dei 10 ha/ 30 ha.	3
a. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	3
b. Applicazione delle riduzioni per la diversificazione.....	8
c. Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti	10
d. Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico.....	11
e. Applicazione della riduzione massima e sanzioni.....	12
f. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: Applicazione delle sanzioni	12
Tabella 3 - classi di esito per il pagamento per l'inverdimento	14
2. Importo massimo ammissibile di 500.000 euro.	15
3. Capitoli di spesa. Descrizione dei nuovi capitoli e modalità di compilazione.	15
4. Le modalità con cui si procede al pagamento.	17
5. campione di ammissibilità.	21
a. Formalizzazione delle domande campione.	21
b. Pagamento delle domande campione (deroga).	21
6. Servizi per la lettura delle anomalie di coordinamento.	21
7. Piccoli agricoltori. Modalità di pagamento (anticipo e saldo).....	21
8. Agricoltore in attività.....	22
a. Sono stati considerati attivi enti pubblici	22
b. Istruttoria integrativa presso gli Organismi pagatori	22
9. Giovani agricoltori.....	23

Argomenti

1. Come si calcola la superficie determinata per il greening. Come si gestiscono le domande che per superficie determinata hanno un superamento/ abbattimento rispetto alla soglia dei 10 ha/ 30 ha.

- a. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall'art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un'esenzione:

A dagli obblighi dell'inverdimento:

- 1 Aziende biologiche (art. 43, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1307/2013), per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- 2 Agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche dell'inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

B dall'obbligo di diversificare le colture:

- 1 azienda con SEMINATIVI < 10 ha (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 2 azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 3 azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per terreni messi a riposo;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

- 4 azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
 - sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

5 azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

C dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:

1 azienda con SEMINATIVI < 15 ha (art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

2 azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 4, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

3 azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Tabella di riepilogo:

Pratica esente	Pratica esente	Descrizione esenzione
A	greening	AZIENDA BIOLOGICA
B	diversificazione	SEMINATIVI < 10 HA
	diversificazione	COLTURE SOMMERSE
	diversificazione	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
	diversificazione	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
C	EFA	SEMINATIVI < 15 HA
	EFA	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
	EFA	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1) che il richiedente sia un agricoltore in attività

- a. il requisito è oggetto di controllo da parte di AGEA, sulla base delle informazioni messe a disposizione da altre PPAA e dei pagamenti diretti effettuati da ciascun OP competente e trasmessi periodicamente. Le modalità di controllo sono riportate puntualmente nelle circolari ACIU.2015.140 e ACIU.2015.428. Per le istruttorie integrative paragrafo 8/b.
- 2) che il richiedente non aderisca al regime per i piccoli agricoltori
- a. coloro che hanno aderito al regime, sia volontariamente che a seguito di iscrizione automatica, sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
- 3) che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base
- a. articolo 43(1) del reg. UE 1307/2013: "Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo."
- 4) che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 5) che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2015;
- 6) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014 n. 1420;
- 7) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 8) che l'agricoltore abbia diritto ad una delle esenzioni previste;
- 9) che l'agricoltore obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- a. Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi. Il limite massimo non si applica alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi;

[cfr. *Verifica Requisito 1*, nel successivo paragrafo b]

 - b. Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi;
 - ii. Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi;
 - iii. I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali

seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

[cfr. *Verifica Requisito 2*, nel successivo paragrafo b]

La circolare ACIU.2014.702 stabilisce che il controllo delle quote delle diverse colture debba essere eseguito con riferimento al periodo 1 aprile – 9 giugno. Il calcolo della diversificazione viene effettuato sulla base delle colture principali accertate. I controlli sono eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014.

10) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- a. nelle more della definizione delle modalità applicative di verifica dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, a seguito dei chiarimenti pervenuti dai Servizi della Commissione con nota Ref. Ares(2015)4275071 del 14/10/2015, si escludono dal computo delle superfici quelle dichiarate come pascolate (escluse anche dal computo delle superfici richieste nel regime di pagamento di base)

11) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;

[cfr. successivo paragrafo 1.4]

12) che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

L'articolo 23 del reg. UE 640/2014, che stabilisce la base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento di base, indica che:

1. se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all'aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all'aiuto a disposizione del beneficiario;
2. se vi è una differenza tra il numero di diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Inoltre stabilisce che, fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

L'articolo 2 del reg. UE n. 640/2013 definisce la «superficie determinata» nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, come la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione.

Sulla base di tutte le indicazioni sopra esposte, dunque, la superficie da considerare per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi per l'inverdimento è la seguente:

1. la minore tra la superficie determinata e la superficie dichiarata per il regime di pagamento di base (sulla base delle risultanze GIS e a seguito della verifica delle attività di mantenimento delle superfici)
2. nell'ambito della superficie di cui al punto 1, devono essere considerate specificamente:
 - a. la superficie seminabile:
 - i. se risulta fino a 10 ha, non sono previsti adempimenti ma dà diritto al pagamento dell'aiuto di inverdimento;
 - ii. se risulta superiore a 10 ha, è necessario eseguire la diversificazione delle colture (a meno di esenzioni) e la superficie pagabile è la risultante dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate
 - b. la superficie a prati permanenti suddivisi tra "prati permanenti in zone sensibili" e "prati permanenti in zone diverse da quelle sensibili"
 - i. con momentanea esclusione delle superfici pascolate, escluse anche dal regime di pagamento di base
 - c. le superfici a colture permanenti, per le quali non sono previsti obblighi ma è concesso il pagamento.
 - i. non sono previsti adempimenti ma dà diritto al pagamento dell'aiuto di inverdimento;
 - d. la superficie destinata alle EFA se la superficie seminabile risulta superiore a 15 ha, integrata dagli elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità che non fanno parte delle superfici ammissibili al regime di base
 - i. è necessario avere predisposto in azienda aree di interesse ecologico in misura pari al 5% delle superfici a seminativo. La localizzazione e la misura di tali aree è dichiarata; per le EFA diverse dalle temporanee (messa a riposo e colture azotofissatrici) sono resi disponibili i layer specifici, da trattare secondo le indicazioni tecniche previste in apposita circolare corredata da allegato tecnico. La superficie seminabile pagabile è la risultante dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate.

Riepilogo del trattamento dei seminativi aziendali per fascia di appartenenza:

1. fino a 10 ha:
 - non hanno obblighi e l'inverdimento è pagato nella misura delle corrispondenti superfici ammissibili al regime di pagamento di base
 2. tra 10 e 15 ha:
 - l'inverdimento è pagato nella misura delle corrispondenti superfici ammissibili al regime di pagamento di base e secondo le risultanze dei controlli sulla diversificazione (a meno di esenzioni) e delle eventuali riduzioni applicate
 3. oltre 15 ha:
 - l'inverdimento è pagato nella misura delle corrispondenti superfici ammissibili al regime di pagamento di base e secondo le risultanze dei controlli:
 - sulla diversificazione (a meno di esenzioni)
 - Sulle EFA (a meno di esenzioni)
- e delle eventuali riduzioni applicate

La fascia di appartenenza e le condizioni di esenzioni applicabili possono essere soggette a variazioni in alcuni casi, come:

- Presenza di istanza di riesame sull'occupazione del suolo
- Uso del suolo rilevato diverso da quello dichiarato
- Valutazione di ammissibilità delle superfici in funzione del riscontro (amministrativo o oggettivo) dei criteri di mantenimento delle superfici

Le verifiche di ammissibilità dell'inverdimento devono essere eseguite sia sulle superfici al lordo delle casistiche sopra esposte, sia su quelle al netto delle stesse. Il pagamento dell'anticipo può essere eseguito solo nel caso in cui l'importo corrispondente alla superficie netta non ecceda quello ammissibile per la superficie lorda.

b. Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la sola forma di riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti:

- a) **requisito 1:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata.
- b) **requisito 2:** le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.
- c) **requisiti 1 e 2:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata e le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.

Requisito 1

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (75%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la coltura principale (75% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (25% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisito 2

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (95%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la somma dei due principali gruppi di coltura (95% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisiti 1 e 2

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75% e allo stesso tempo la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (*totale*) di differenza è la somma del tasso (75%) e del tasso (95%) sopra descritti. Il valore del tasso (*totale*) non può essere superiore a 1.

Se il beneficiario sia inadempiente alla diversificazione delle colture per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui gruppo di colture principale	(b)	48
di cui secondo gruppo di colture	(c)	10
<i>totale b + c</i>	<i>(d)</i>	58
di cui altro		2

Requisito 1: applicazione dell'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	45
Differenza	(f) = (b - e)	3
	(g) = (a - e)	15
tasso (75%) di differenza	(h) = (f/g)	0,20
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(i) = 50% di (a) * (h)	6,00

Requisito 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la due colture principali	(l) = 95% di (a)	57
Differenza	(m) = (d - l)	1
	(n) = (a - l)	3
tasso (75%) di differenza	(o) = (m/n)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(p) = 50% di (a) * (o)	9,90

Requisiti 1e 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014		
tasso totale di differenza	(q) = (h + o)	0,53
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(r) = 50% di (a) * (q)	15,90

c. Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

d. Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboscamento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 20 marzo 2015).

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie obbligatoria e la superficie determinata

diviso

totale della superficie obbligatoria (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
	di cui EFA (b)	2

superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	3
Differenza	(d) = (c - b)	1
tasso di differenza	(e) = (d/c)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del	(f) = 50% di (a) * (e)	9,90

calcolo del pagamento di inverdimento		
---------------------------------------	--	--

e. Applicazione della riduzione massima e sanzioni

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60,00
riduzione diversificazione	(b)	15,90
riduzione EFA	(c)	9,90
<i>riduzione constatata</i>	(d) = (b+c)	25,80
base di calcolo per il pagamento	(e) = (a-d)	34,20

f. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: Applicazione delle sanzioni

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie.

Se la differenza è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento, viene sottratta due volte la differenza constatata.

Se l'eccedenza supera il 20%, non è concesso alcun aiuto.

Se l'eccedenza supera il 50%, non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del

calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 44, 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ulteriormente ridotta del 10%.

L'importo delle sanzioni amministrative non supera:

- lo 0% dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento (anni di domanda 2015 e 2016);
- il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 5;
- il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 4.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe

		superficie determinata (ha)	
		(A)	
seminativi	(a)	60,00	
riduzione diversificazione	(b)	15,90	
riduzione EFA	(c)	9,90	
<i>riduzione constatata</i>	(d) $=(b+c)$	25,80	
base di calcolo per il pagamento	(e) $=(a-d)$	34,20	
percentuale di scostamento	(f) $=(d/e*100)$	75,44	>50%
sanzione	(g)	34,20	
limitazione della sanzione fino al 2016	(h) $=0\%$ di (a)	0,00	
pagamento fino al 2016	(i) $=(e-h)$	34,20	

sanzione calcolata 2017	(l) = (g/5)	6,84
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (a)	12,00
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	6,84
pagamento 2017	(o) = (e-n)	27,36
sanzione calcolata dal 2018	(p) = (g/4)	8,55
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (a)	15,00
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	15,00
pagamento dal 2018	(s) = (e-n)	19,20

Tabella 3 - classi di esito per il pagamento per l'inverdimento

ESITO PER GRUPPO CULTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.
<i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>		

2. Importo massimo ammissibile di 500.000 euro.

Le indicazioni della circolare ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015, quando individuano in 500.000,00 euro l'importo massimo ammissibile - in fase di anticipo si paga al massimo il 70% di questo - hanno riguardo al solo Aiuto di Base. Agli altri regimi di intervento non viene applicato un limite di importo.

3. Capitoli di spesa. Descrizione dei nuovi capitoli e modalità di compilazione.

In merito alle questioni sollevate in riunione sui capitoli da utilizzare (capping e disciplina finanziaria) per la contabilizzazione degli anticipi, si fa riferimento alla e-mail trasmessa dal Coordinamento nella serata del 26 ottobre 2015 a tutti i servizi di contabilizzazione degli Organismi pagatori, nella quale sono state prodotte talune simulazioni finalizzate all'adattamento dei documenti di lavoro con la disciplina adottata dallo Stato italiano, che si ritiene chiariscono ulteriormente le regole già in atto per la contabilizzazione degli anticipi (in proposito è stata richiesta ai servizi UE per ulteriore cautela la validazione di quanto sopra; la relativa e-mail è stata inviata per conoscenza a tutti gli Organismi pagatori).

Per gli ulteriori chiarimenti richiesti in riunione inerenti la contabilizzazione degli anticipi, per i giovani e per i piccoli agricoltori, si allega l'accluso documento con l'indicazione delle linee di nomenclatura FEAGA da utilizzare.

Linee di nomenclatura da utilizzare per anticipi DU2015 - FEAGA

Codice	Descrizione	Note
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	Anticipo
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	Anticipo
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015 - IT	Anticipo
050301100010008	Regime di pagamento di base - 100% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015 - BE, IE, EL, IT, AT, UK	Saldo. da compilare solo per dichiarazioni della Disciplina Finanziaria con valore negativo (v. documento di lavoro (rev. 1) sulle modalità di contabilizzazione per gli stati membri)
050301110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28	Anticipo
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	Anticipo
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28	Anticipo
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	Anticipo
050301130000003	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	Anticipo. In alternativa ai precedenti capitoli se il produttore ha ottenuto titoli/ incremento valore dalla Riserva Nazionale
050301130000004	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	Anticipo. In alternativa ai precedenti capitoli se il produttore ha ottenuto titoli/ incremento valore dalla Riserva Nazionale

050302610000001	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61&65(2) - anno civile 2015 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	Anticipo
050302610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	Anticipo
050302610000007	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61&65(2)(b) - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	Anticipo
050302610000009	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2), 61&65(2)(a)(c) - anno civile 2015 - DE, IT, MT, SI	Anticipo
050302610000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 - ES, HR, IT, LV, HU, PT, SI	Saldo.

4. Le modalità con cui si procede al pagamento.

Si riporta il piano di decretazione dell'Organismo pagatore Azea esaminato nel corso dell'incontro in Azea del 26 ottobre u.s.

Misure di intervento ammissibili al pagamento degli anticipi

I decreti di pagamento devono essere predisposti per tutti i produttori richiedenti i seguenti pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013:

1. il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo I
2. il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo II
3. il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014n. 6513 -Titolo III, Capo III;
4. il regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo V, con esclusione della componente dell'aiuto riferita al sostegno accoppiato.

Come previsto dalla emanande Istruzioni Operative sul pagamento degli anticipi Domanda unica 2015, il pagamento degli anticipi non è subordinato al completamento dei controlli in loco ed è pari al 70% degli

importi ammissibili senza applicazione della disciplina finanziaria, col massimale di 500.000 euro, sul pagamento per l'aiuto di base, per le aziende ricadenti nel "capping".

Modalità di corresponsione dell'anticipo - Precisazioni

Per ciascun regime di aiuti ammissibili alla corresponsione dell'anticipo occorre considerare:

1. regime di pagamento di base(titoli):
 - a) Le superfici utilizzate per l'attivazione dei titoli devono essere dichiarate come ammissibili (regime di intervento 026 della matrice prodotti interventi di coordinamento);
 - b) le superfici di cui alla precedente lettera a), se dichiarate come pascolate, per il pagamento dell'anticipo non devono essere considerate tra le superfici utili all'attivazione dei titoli (temporaneamente "superfici non richieste");
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione dei pagamenti come disposto dall'articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, vengono presi in considerazione gli importi ammessi senza considerare le detrazioni previste dal medesimo articolo. Inoltre, secondo le indicazioni della circolare ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015, in nessun caso è possibile erogare, nel pagamento del 70% per l'aiuto di base, importi complessivamente superiori a 500.000 euro;
 - d) Sono esclusi dal pagamento dell'anticipo gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento totale di azienda ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014.
 - e) Le aree di interesse ecologico (EFA) obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.
 - f) L'importo calcolato per l'inverdimento da corrispondere in fase di anticipo viene calcolato sulla base del coefficiente nazionale provvisorio dello 0,5016, come calcolato dalla circolare ACIU.2015.444 del 15 ottobre 2015.
2. il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:
 - a) viene considerato nei limiti della superficie determinata per il regime di pagamento di base;
 - b) Come previsto al precedente punto 1. lettera b), la componente relativa ai prati permanenti pascolati viene considerata temporaneamente come "superficie non richiesta";
3. il pagamento per i giovani agricoltori deve essere corrisposto sulla base dei requisiti di accesso alla misura riscontrati, anche attraverso i dati di competenza dalla CCIAA, in corso di fornitura:
 - I. data di insediamento in azienda;
 - II. effettività della carica ricoperta nella compagine societaria (persona giuridica);

Per le ditte individuali si procede al pagamento una volta completato il controllo sul SIAN per verificare che non risultino domande o fascicoli presentati/ costituiti nelle cinque annualità precedenti alla presentazione della domanda 2015. Per le persone giuridiche per procedere al pagamento è necessario verificare la effettività della carica societaria dichiarata nella domanda 2015.

(Nota: È utile precisare che nel SIAN sono già memorizzate le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nonché le informazioni acquisite dai Caa relativamente alle aziende dell'Organismo pagatore Agea sulla base di idonea documentazione probante. Peraltro, sono necessarie ulteriori

verifiche nel SIAN, da effettuare sia nell'ambito dell'OP Agea sia rispetto ad altri Organismi pagatori, per scongiurare che venga riconosciuto un doppio aiuto allo stesso soggetto);

4. il regime dei piccoli agricoltori

- a) le componenti dell'aiuto per il regime dei piccoli agricoltori sono sottoposte ai controlli istruttori precedentemente descritti;
- b) le aziende con domande riferite al sostegno accoppiato sono escluse dal calcolo dell'anticipo.

Esclusioni

Dalla predisposizione dei decreti restano escluse dal pagamento:

Domande per le quali:

- 1) i controlli amministrativi non sono stati completati;
- 2) i controlli oggettivi non hanno restituito gli esiti tecnici;
- 3) i controlli amministrativi evidenziano uno scostamento superiore al 20%;
- 4) sono state presentate comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. 809/2014 (errori palesi), considerando anche gli atti per i quali sono pervenute all'OP Agea istanze in formato di elenco.
- 5) Nell'ambito dell'operazione "bonifica" risultano provvedimenti di revoca massiva di sospensioni amministrative in assenza di verbale della GdF con esito positivo;
- 6) i titoli provvisori sono contrassegnati dalla presenza di anomalie riscontrate nell'ambito del Registro Titoli.

Superfici

- 1) **particelle non riscontrate in grafica dichiarate in domande 2015:** le particelle non riscontrate in grafica impediscono il pagamento della corrispondente superficie.
- 2) **particelle oggetto di istanza di riesame dichiarate in domande 2015:** le particelle interessate da istanza di riesame non ancora lavorata/ chiusa (codice anomalia P09-01) non possono essere considerate ammissibili al pagamento.
- 3) **particelle riscontrate nella base dati fornita dall'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.**
- 4) **particelle riscontrate nella base dati contenente le superfici coinvolte nell'operazione "terra dei fuochi";**

Piano di decretazione

Per la predisposizione dei primi tre decreti, sono escluse le domande nelle quali vi è una richiesta di accesso alla Riserva Nazionale (per la prima assegnazione o l'aumento del valore dei titoli):

1. Pertanto, sono considerate in modalità progressiva le seguenti categorie di domande:

- a) domande nelle quali:
 - i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) non sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 44, 45 e 46 del reg. UE 1307/2013 (biologico e aziende con sole colture permanenti);
- b) domande nelle quali:

- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) è previsto l'obbligo di cui all'articolo 44 del reg. UE 1307/2013 (diversificazione), con esenzione nei limiti dei 10 ha di seminativo;
- c) domande nelle quali:
- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) è previsto l'obbligo di cui all'articolo 44 del reg. UE 1307/2013 (diversificazione), con esenzione tra i 10 e 15 ha di seminativo;
- d) domande nelle quali:
- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 44, 45 e 46 del reg. UE 1307/2013, ma sono applicabili le deroghe con esenzione diversificazione e esenzione EFA oltre 15 ha di seminativo;
- e) domande nelle quali:
- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 44, 45 e 46 del reg. UE 1307/2013, non sono applicabili deroghe. Ai fini del pagamento sono considerate le domande che soddisfano gli obblighi greening mediante EFA temporanei (terreni lasciati a riposo, colture azotofissatrici, etc.);

Nei successivi decreti di pagamento si procede ad includere le seguenti ulteriori categorie, anche in conseguenza della disponibilità del layer grafico delle EFA:

- f) domande nelle quali:
- i) è richiesto il regime di pagamento di base;
 - ii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
 - iii) sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 44, 45 e 46 del reg. UE 1307/2013, e non sono applicabili deroghe;

2. presenza richiesta di accesso alla Riserva Nazionale per la prima assegnazione o l'aumento del valore dei titoli:

- a) domande nelle quali:
- i) è richiesto il regime di pagamento di base;

- ii) è richiesta la prima assegnazione di titoli o l'aumento del valore dei titoli a partire dalla Riserva Nazionale;
- iii) È eventualmente richiesto l'aiuto per i giovani agricoltori;
- iv) sono previsti gli obblighi di cui agli articoli 44, 45 e 46 del reg. UE 1307/2013;

3. aziende iscritte al regime dei piccoli agricoltori

Istruzioni generali

Ciascun decreto viene predisposto tenendo conto, prioritariamente delle domande totalmente ammissibili (superfici totalmente eleggibili), partendo dagli importi più elevati. A seguire le domande parzialmente ammissibili.

5. campione di ammissibilità.

a. Formalizzazione delle domande campione.

Il Coordinamento ha provveduto all'invio degli elenchi delle domande selezionate nel campione di ammissibilità.

b. Pagamento delle domande campione (deroga).

Il Regolamento UE 1748/2015 all'art. 2 prevede che *«gli Stati membri hanno la facoltà di versare anticipi per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 74, del regolamento (UE) n. 1306/2013»*.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano l'articolo 2 sono tenuti, ai sensi dell'art. 3 ad *«una conferma del fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati evitati e che le eventuali somme indebitamente percepite sono state recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie»*.

Pertanto, si ritiene, in via cautelativa, di non procedere al pagamento delle domande selezionate nel campione di ammissibilità in assenza degli esiti tecnici.

6. Servizi per la lettura delle anomalie di coordinamento.

Il 16 ottobre u.s. il Coordinamento ha comunicato il prospetto riepilogativo delle anomalie di SIGC e la relativa disponibilità degli strumenti web service per la lettura delle informazioni di dettaglio riferite anomalie determinate dal coordinamento.

7. Piccoli agricoltori. Modalità di pagamento (anticipo e saldo).

È discrezione degli Organismi pagatori procedere al pagamento dei piccoli agricoltori direttamente in fase di saldo.

l'informazione a tutti gli Organismi pagatori per i rispettivi procedimenti amministrativi, in conformità a quanto previsto nella predetta circolare.

Le modalità per l'attuazione di tale istruttoria integrativa, sono oggetto di specifica circolare del Coordinamento.

9. Giovani agricoltori.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 3) che le superfici dichiarate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2015;
- 5) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014 n. 1420;
- 6) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 7) che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società abbia meno di 40 anni;
- 8) che il soggetto che ha il controllo della società non abbia presentato domande per il regime stesso come persona fisica o come soggetto che controlla altra società, nell'anno in corso o in anni diversi (successivi);
- 9) che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base. *Il coordinamento, nel corso dei controlli istruttori, ha riscontrato domande con tale richiesta di premio con carenza delle informazioni previste dalla specifica tecnica ver. 4.3.*

Base di calcolo e applicazione delle sanzioni sul pagamento per i giovani agricoltori

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la superficie dichiarata nell'ambito del regime di pagamento di base supera il limite di 90 ha, fissato dall'art. 17 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Qualora l'agricoltore abbia più di 40 anni o non siano soddisfatti i requisiti relativi all'insediamento, in assenza delle condizioni specifiche si ritiene l'aiuto non richiedibile.

Qualora il soggetto risulti richiedente l'aiuto in più domande uniche, anche presentate in anni diversi, in quanto soggetto che esercita il controllo sull'azienda richiedente (non ottempera agli obblighi di cui all'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013), in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 l'aiuto non è concesso o è revocato integralmente.

Qualora a seguito di verifiche documentali con esito negativo o di accertamenti dell'autorità giudiziaria si rilevi che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20% dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 21, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 640/2014).

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.